

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Dafne Maria Cipolla
v.le Rimembranza n. 6 , Saronno (VA), cap. 21047
via VINCIMonti n. 8, Milano (MI), cap.20129
Tel. 02/96311441 Fax 02/96709275 Cell. 333/3900374

avv.cipollapaola@pec.it paola@avvocatocipolla.com

TRIBUNALE DI MONZA

ATTO DI CITAZIONE PER RIDUZIONE EX ART 553 C.C.

Nell'interesse di SESTO VINCI, nato a *** il ***, C.F. ***, residente a
, via * ***Difeso dall'Avv. **Cipolla Paola Dafne Maria** , ed
elettivamente domiciliato per le notifiche in carta presso lo studio dell'avv.
***, giusta procura in calce del presente atto e preferibilmente domiciliato
alla pecmail paoladafnemaria.cipolla@busto.pecavvocati.it - *attore* -

CONTRO

Sig. SESTO PRIMO, nato a ***, il ***, residente in *** via *****, COD.
FISC ***

Sig. SESTO SECONDO, nato a ***, il ***, residente in *** via *****,
COD. FISC ***

Sig.ra SESTO TERZA, nato a ***, il ***, residente in *** via *****,
COD. FISC ***

Sig.ra SESTO QUARTA, nato a ***, il ***, residente in *** via *****,
COD. FISC ***

Sig.ra SESTO QUINTA, nato a ***, il ***, residente in *** via *****,
COD. FISC *** - *convenuti* -

PREMESSO

In fatto

- *che* VINCI SESTO è figlio di SESTO PAPÀ e ROSA MARIA
- *che* a sua volta SESTO PAPÀ, padre del qui attore, è figlio di SESTO SENIOR e di LA NONNA PAPERÀ, e dunque LA NONNA PAPERÀ è la nonna paterna di SESTO VINCI.
- *che* SESTO PAPÀ, padre dell'attore, decedeva in data *** 2007, in *** e successivamente decedeva in data ****2014 LA NONNA PAPERÀ, madre di PAPÀ e nonna di Vincè
- *che* in data *** con rogito del notaio GARGAMELLA , la sig.ra LA NONNA PAPERÀ ha effettuato una serie di donazioni (indirette) a vantaggio dei propri figli ancora in vita e qui convenuti SESTO PRIMO, SECONDO, TERZA, QUARTA e QUINTA, e precisamente ha in cambio di un diritto di usufrutto vitalizio di valore irrisorio distribuito ai qui convenuti tutto il suo ingente patrimonio immobiliare, che Le proveniva integralmente dalla eredità SESTO SENIOR il marito di cui era vedova .
- *che* alla detta divisione non venne chiamato l'erede del fratello precedentemente deceduto ovvero non intervenne SESTO VINCI in luogo del padre SESTO PAPÀ, perchè avendo il qui attore rinunciato alla eredità del padre non era più un litisconsortile necessario.

CONSIDERATO CHE

in fatto e diritto

- *che* SESTO VINCI rinunciando alla eredità del padre, ha di fatto rinunciato anche alla delazione dell'eredità del nonno paterno SENIOR premorto al padre, che gli sarebbe pervenuta come rappresentante del padre PAPÀ.
- *che* apertasi la successione di SESTO SENIOR , *ab intestato*, LA NONNA PAPERÀ, quale moglie, riceve nel rogito “ divisionale “ del notaio GARGAMELLA una quota in natura assai inferiore a quella di sua spettanza (che sarebbe stata pari a 1/3 dell'asse), infatti il notaio

correttamente a pagina 10 del rogito indica la **quota di LA NONNA PAPERÀ per il valore di ******* tuttavia la *de cuius* nella **finta divisione percepisce beni un unico bene il diritto di usufrutto vitalizio di valore irrisonori, di fatto cosÌ attribuendo gratuitamente ricchezze a vantaggio dei figli e zii dell'attore : si denuncia quindi una causa donativa con cui LA NONNA PAPERÀ arricchisce i propri figli ancora viventi con spirito di liberalità: piÙ chiaramente con espressione matematica si osservi quanto segue:**

– *che* l'asse ereditario di SESTO SENIOR è pari a ***** euro **di cui sono dovuti alla moglie LA NONNA PAPERÀ euro***** , pari** alla quota di 1/3 , mentre i rimanenti 2/3 sono ripartiti fra i 5 figli ancora viventi della donna e qui convenuti per quote di ***** euro ciascuno (come a pag 10 del documento).

– *che* con rogito del notaio GARGAMELLA la signora LA NONNA PAPERÀ riceve , come da lotto 1 , solamente l'usufrutto vitalizio vita natural durante dell'appartamento posto in ****, alla via **** al piano terra e cosÌ censito foglio n*, particella *, sub *cat * cl *vani n * , rendita catastale * euro .

– *che* in riguardo al lotto 1 assegnato a LA NONNA PAPERÀ, si osserva come il diritto immobiliare attribuito a LA NONNA PAPERÀ nel luogo secondo , lotto 1 del doc 5 sia abbondantemente inferiore alla quota di spettanza di ***** €, *infatti se* il valore dell'appartamento ricavabile dalla rendita catastale è pari a ***** euro, **sul detto importo poi va calcolato il valore dell'usufrutto, che considerata l'età di 85 anni della beneficiaria risulta esser pari a ***** euro .**

– *Dunque* LA NONNA PAPERÀ, a fronte di una quota il cui valore era incontrovertibilmente di euro ***** , (perchè cosÌ venne concordemente dichiarato dalle parti nel rogito), ricevette solo *****€ in diritto di usufrutto; pertanto la rimanente parte : del valore di (**** -****) = ***** euro dei beni divisi deve ritenersi donata dalla madre ai figli qui

convenuti. Dunque la detta donazione deve per riunione fittizia o collazione rientrare nell'asse ereditario di LA NONNA PAPERÀ a beneficio dell'erede estromesso SESTO VINCI che per rappresentazione succede in luogo di SESTO PAPÀ.

– *che* l'immobile attribuito in diritto di usufrutto vitalizio a LA NONNA PAPERÀ risulta essere indentico all'appartamento attribuito alla quota di SESTO PRIMO, si tratta infatti di due appartamenti gemelli posti al piano terra ed al primo piano della stessa palazzina, che dunque non possono avere valore commerciale difforme. **Comunque in maniera paradossale** anche se si volesse considerare veritiero il valore dell'immobile attribuito a LA NONNA PAPERÀ questo valore dichiarato del cespite immobiliare di *****€ è molto al di sopra perfino del valore commerciale dell'immobile stesso, ma non è certamente il valore del diritto di usufrutto che di fatto durò dal ***** 2012 al *****2014 e che all'atto della stipula del rogito competeva ad una usufruttuaria di 85 anni. **E dunque i beni attribuiti alla quota di LA NONNA PAPERÀ risultano abbondantemente al di sotto di quanto a lei dovuto.**

– *che* dunque sebbene alla apertura della successione della nonna paterna LA NONNA PAPERÀ nell'asse ereditario della Stessa nulla si trovava, secondo dichiarazione delle Zie, le quali non hanno neppure voluto rendere conto delle giacenze bancarie, comunque **la detta donazione di *****euro per il meccanismo della riunione fittizia deve rientrare a costituire quell'asse ereditario fittizio, che poi dovrà esser spartito tra gli eredi di LA NONNA PAPERÀ al fine di verificare se esiste lesione di legittima del qui attore, il quale ha diritto di ricevere almeno 1/6 dei 2/3 di ***** euro ovvero almeno euro *******

– *che* in fatti la quota riservata ai figli di LA NONNA PAPERÀ è pari a 2/3 dell'asse, ai sensi dell'art 537 cod civ, comma 2, ovvero pari a (2/3 di *****euro) = *****_euro, quest'ultimo il valore della indisponibile, la quale deve esser egualmente ripartita fra i figli aventi diritto, e dunque nella fattispecie oggetto della corrente procedura deve esser divisa per 6 (numero

dei successibili). **Dunque all'attore SESTO Vinci**, che subentra in luogo del padre per rappresentazione, **spetta l' 1/6 dei 2/3 del valore della donazione maggiorata dal *relictum*, di cui si chiede accertamento in corso d'istruttoria .**

– *che* ove accertata la lesione di legittima per preterizione della parte attrice , si dovrà procedere a riduzione del valore delle donazioni ai sensi della art 555 cod civ , ed ove accertata l'esistenza del *relictum* ai sensi dell'art 553 cod civ andranno ridotte le porzioni spettanti agli altri legittimari e qui convenuti nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari.

– *in diritto*

– *che* la rinuncia alla eredità del padre premorto PAPà , non impedisce all'attore la accettazione dell'eredità della nonna paterna, che di fatto è avvenuta in data 14/12/2017 con atto a rogito del notaio MANLIO; **infatti ex art 468 cod civ, comma secondo : “i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano “**, certamente **SESTO PAPà** padre del **qui attore VINCI è un erede necessario di LA NONNA PAPERÀ**, in quanto **figlio**, e dunque per rappresentazione ex art 468 cod civ comma primo il quale recita : **“ La rappresentazione ha luogo, nella linea retta a favore dei discendenti dei figli “** .

– *che* **Dunque per sintesi il qui attore VINCI SESTO subentra per rappresentazione (e non per trasmissione), in luogo del padre PAPà, alla eredità della nonna materna e dunque vede lesa la sua quota di necessaria pari a 1/6, nulla avendo ricevuto.**

– Il presente schema ereditario deve esser distinto dalla fattispecie di cui all'art 479 cod civ in materia di trasmissione , istituto non applicabile al caso in oggetto , poiché la delazione a vantaggio del padre SESTO PAPà delle eredità della madre LA NONNA PAPERÀ, non è mai avvenuta per premorienza del figlio PAPà SESTO alla madre , dunque nella successione

di PAPÀ SESTO non è mai entrata la delazione proveniente dalla nonna PAPERÀ, pertanto SESTO VINCI pur avendo rinunciato all'eredità del padre può accettare l'eredità della nonna poiché questa è morta dopo il padre e dunque la fattispecie andrà ricondotta alla figura della rappresentazione.

– che in ulteriore sintesi: quando il primo chiamato (PAPÀ SESTO) pre-muore al decuius (LA NONNA PAPERÀ) sia applica la rappresentazione del chiamato in subordine (Vinci) , che subentra in luogo del padre anche se ha rinunciato all'eredità di quest'ultimo ; mentre se l'erede (PAPÀ SESTO) fosse morto dopo il de cuius (LA NONNA PAPERÀ) si sarebbe dovuta applicare la figura trasmissione, che sarebbe stata preclusa dal rifiuto della eredità (quella di PAPÀ) in cui sarebbe stata ricompresa la delazione dalle nonna PAPERÀ.

Ulteriormente in diritto

– *che* il legittimario pretermesso acquista la qualità ed i diritti di erede solo dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione (cass. 28632/2011 ; cass 368/2010)

– *che* le donazioni indirette ex art 809 cod civ sono riconducibili alle norme di riduzione per integrare la quota di legittima, (cass S.U. N 9282/1992)

– *che* l'azione di riduzione si articola in tre autonome previsioni : 1) azione di riduzione in senso stretto per far dichiarare l'inefficiacia delle disposizioni lesive; 2) azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte; 3) contro i terzi acquirenti ed aventi causa dai donatari

– *che* infatti secondo Cass. civ. Sez. II, 17/03/2016, n. 5320 (rv. 639182) “Al momento di ultimazione della divisione giudiziale. Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della **legittima**, nonché determinare il **valore dell'integrazione spettante al legittimario leso**, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse,

di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente. (Rigetta, App. Genova, 06/07/2010)”

– *che secondo Cass. civ. Sez. II, 04/12/2015, n. 24755 “La reintegrazione della quota di **legittima**, conseguente l'esercizio dell'**azione di riduzione**, deve essere effettuata con beni in natura (salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, commi 2 e 3, c.p.c. per la **riduzione** dei legati e delle donazioni), senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, che è facoltà prevista per la sola collazione nel diverso ambito della divisione ereditaria. Tale principio trova fondamento giuridico nella natura della **legittima**, che è una quota di eredità, cosicché la **riduzione** delle disposizioni testamentarie o delle donazioni poste in essere dal de cuius attribuisce al legittimario la qualità di erede. **Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro.** Peraltro, quando la **riduzione** riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la **riduzione**, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. La partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, in particolare dagli artt. 537 ss. c.c. (la metà; un terzo; un quarto; etc.). Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di **riduzione**, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario. Diversa e distinta dall'**azione di riduzione** è l'**azione di divisione ereditaria**. E, invero, mentre l'**azione di riduzione** tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'**azione di divisione** tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente. “*

Tutto ciò premesso e considerato, l'attore SESTO VINCI, come sopra rappresentato e difeso, domiciliato , **con riserva di aggiungere, variare e documentare**,

CITA

i sopra-generalizzati signori **Sig. SESTO PRIMO** COD. FISC **SESTO SECONDO**, COD. FISC. ; **SESTO TERZA**, COD. FISC. ;**SESTO QUARTA** COD. FISC. ; **SESTO QUINTA**, COD. FISC. ; a comparire innanzi al Tribunale di *** sito in ****, per l'udienza del ************dinanzi al Giudice che sarà designato, ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti :

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere:

nel merito in via principale

a)- *accertare e dichiarare che* il rogito ad atti del notaio dott. GARGAMELLA Massimo rep n 2321/ rac. 1245 stipulato in data 7 maggio 2012 , che si impugna, costituisce un atto simulato di divisione, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto *mixtum cum donationem*, **da parte di LA NONNA PAPERÀ a favore dei figli e qui convenuti**: SESTO PRIMO, SESTO SECONDO, SESTO TERZA, SESTO QUARTA, SESTO QUINTA , **poiché** LA NONNA PAPERÀ a fronte di una quota ereditaria del valore di **** **euro** riceve per divisione beni di valore assai inferiore e precisamente un diritto di usufrutto del valore di *** euro , e dunque per spirito di liberalità arricchisce i qui convenuti in ragione di euro *******euro**.

e *per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o*

l'annullabilità del sopracitato contratto stipulato dalla *de cuius* LA NONNA PAPERÀ, poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima del pretermesso SESTO VINCI, il quale subentra in luogo del padre per rappresentazione tra i coeredi di LA NONNA PAPERÀ ;

***b) dichiarare e accertare che* il pretermesso SESTO VINCI è erede necessario di LA NONNA PAPERÀ per rappresentazione del padre SESTO PAPÀ, e per l'effetto ai fini di constatare la lesione per preterizione dell'attore, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della *de cuius* LA NONNA PAPERÀ, computando oltre al donatum il relictum e dunque tenendo conto del valore del diritto di usufrutto , come in narrativa d'atto e dei conto correnti bancari accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra miglio formula,**

e dunque ordinare* la reintegrazione nella quota di legittima del pretermesso SESTO VINCI per la quota di 1/6 dei 2/3 dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il *de cuius* LA NONNA PAPERÀ poteva disporre, – Con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attore SESTO VINCI per il complessivo importo di almeno ** euro (pari alla quota di 1/6 dei 2/3 dell'asse ereditario pari ad almeno ***** euro = 1/6 di ***€), ovvero pari a 2/18, ovvero a 1/9 dell'asse ricostruito con *relictum e donatum* o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire ,**

per l'effetto ordinare* la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti per il valore di almeno euro ** ciascuno o la differente somma ritenuta di giustizia;**

***c)- Per l'effetto, assegnare* a favore di SESTO Vincenzo, nella qualità di erede legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di Legge, **quota dei beni comuni ereditari così ricostruiti:** gli immobili descritti nel rogito documento cinque e delle giacenze bancarie accertate in**

corso di procedura, **per la frazione di 2/18 ovvero di 1/9 e per il valore ritenuto di giustizia, a favore di SESTO Vinci, eventualmente disponendo la facoltà dei altri coeredi donatari di compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta) . Liquidazione per equivalente della quota che SESTO VINCI dichiara fin da ora di voler accettare .**

E fermo il diritto dell'attore di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge .

d) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di Legge tutti.

In via istruttoria si producono a mezzo deposito :

chiede ai fini dell'accertamento del relictum che sia ordinata la produzione giudiziale dell'estratto conto con **lista movimenti dei conto correnti bancari intestati a LA NONNA PAPERÀ nei 2 anni precedenti alla morte** , con particolare riguardo al conto corrente che la de cuius aveva presso la Banca**** sede di ***

chiede ordinarsi ai convenuti la produzione della **dichiarazione di successione inerente l' eredita di LA NONNA PAPERÀ** e l'esibizione delle **prove di avvenuto pagamento** (bonifici, assegni incassati) inerente ai pagamenti previsti nel luogo quinto del rogito doc 5) denominato transazione .

Saronno, ***** 2015

avv. Cipolla Paola Dafne Maria